

Al Sig. Sindaco del

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Piazza Umberto I° N. 1

36043 Camisano Vicentino VI

**OGGETTO: OSSERVAZIONI E ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 67 DEL 30/11/2023, RECANTE ADOZIONE DI VARIANTE AL P.I. MEDIANTE APPROVAZIONE DEL P.F.T.E. PER RIQUALIFICAZIONE AREA TRA VIA ROMA S.M. E VIA SAN DANIELE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2023 PER PORZIONE DI AREA ACCESSIBILE DA VIA DELLA TECNICA CON CONSEGUENTE ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA.**

I sottoscritti Agostini Claudio, nato a Roveredo di Guà (VR) il 28/11/1952, C.F. GSTCLD52S28H610Y, ed Ertolupi Eralda, nata a Camisano Vicentino (VI) il 05/08/1956, C.F. RTRLRD56M45B485K, coniugi, entrambi residenti a Camisano Vicentino (VI), in Via Papa Paolo VI, n. 15, proprietari di un fabbricato sito in Comune di Camisano Vicentino, in Via Papa Paolo VI, n. 15 censito al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 11 mappale 967 "Ente Urbano";

premesse che:

- la casa d'abitazione in cui risiedono si colloca a confine con l'area verde comunale tra via della Tecnica e via San Daniele, catastalmente individuata al foglio 11, mappale 1050, ed è loro interesse che questa area verde a fruizione collettiva sia mantenuta nella sua attuale consistenza, in quanto funge da filtro (per una larghezza di 33 ml) con l'area industriale, e in particolare con il capannone di Grumolo Immobiliare S.r.l. insistente sul mappale n. 1137;

- hanno presentato un ricorso al TAR Veneto per l'annullamento dei provvedimenti attraverso i quali il Comune aveva deciso di inserire nel Piano delle valorizzazioni ed alienazioni 2023 la scheda n. 8, avente ad oggetto una parte dell'area verde citata, per una superficie di 922 mq, per alienarla alla Grumolo Immobiliare S.r.l. (che aveva proposto al Comune di acquistarla per adibirla ad ampliamento del proprio capannone produttivo adiacente, onde consentirvi l'insediamento della D.I.A. Aromatici S.r.l.);

- il TAR, come si dà atto nella delibera in discussione, ha accolto il ricorso con la sentenza n. 1042 del 13/7/2023; quello di cui non si dà adeguatamente atto è che il TAR ha annullato *in parte qua* il Piano delle alienazioni 2023 per carenza di motivazione in ordine alla decisione di "*inclusione di un'area attualmente destinata ad uso collettivo (e conseguentemente classificata dal P.R.G. come zona SC/52 – "Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale") e quindi nella dismissione per un utilizzo privato, funzionale all'attività produttiva"*, con precisazione che al piano delle alienazioni vanno applicati, per analogia, gli orientamenti interpretativi consolidatisi in materia di pianificazione, con conseguente diverso obbligo di motivazione a seconda che i relativi atti introducano varianti generali o puntuali (il TAR cita al riguardo il Consiglio di Stato sez. II 26/8/2022 n. 7484. che indica "*l'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste proprio nell'ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del PRG, per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione"*);

- attraverso la deliberazione n. 67/2023, il Comune persevera nel proposito di vendere l'area verde attrezzata a fruizione collettiva di 922 mq a Grumolo Immobiliare S.r.l. (per presunte esigenze di D.I.A. Aromatici S.r.l.); la deliberazione ha contenuto plurimo, ed in particolare (sinteticamente);

- approva un Piano di fattibilità Tecnica ed Economia (d'ora in poi, per brevità, P.F.T.E.), a firma del geom. Massimo Messina prot. n. 21987 del 22/11/2023;
- integra il Piano delle dismissioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali per il triennio 2023-2025 con l'inclusione dell'area di mq. 922 in via della Tecnica di cui alla scheda n. 8;

- approva l'alienazione della predetta area mediante trattativa privata con la società Grumolo Immobiliare S.r.l. alle seguenti condizioni: prezzo a corpo euro 100.000,00; riconoscimento e accettazione espressa delle servitù non apparenti di elettrodotto e acquedotto esistenti sull'area; spese di frazionamento e rogito a carico della predetta società;

OSSERVANO QUANTO SEGUE

**I. Osservazioni relative al PFTE.**

- 1. Il PFTE contrasta con il P.A.T. e il P.I. e con le previsioni di legge statali sul vincolo idraulico**, in quanto le opere contemplate, e in particolare la progettata nuova viabilità ciclo-pedonale, è ricompresa in un'area di inedificabilità assoluta per presenza di *"servitù idraulica: R.D. 368/1904 R.D. 523/1904"*;
- 2. Il PFTE contrasta con l'art. 85, comma 4 delle N.T.O. del P.I. sulla viabilità ciclo-pedonale**, secondo cui *"I percorsi dovranno inserirsi nella trama del paesaggio agrario e secondo la morfologia del luogo, saranno inoltre da privilegiare i tracciati preesistenti, ove possibile senza allargamenti. I percorsi storici principali rivestono una funzione primaria di connessione con gli altri elementi di valore storico e integrazione con gli altri percorsi della mobilità sostenibile".* Infatti, esiste già un percorso ciclo-pedonale nella zona, ovvero la pista ciclo-pedonale esistente che il PFTE vuole demolire, la quale si inserisce in un percorso ciclo-pedonale più ampio indicato nelle tavole del P.I. medesimo; più precisamente, questo percorso prosegue lungo via San Daniele e - attraverso una viabilità ciclo-pedonale di progetto – si collega proprio con via Roma Santa Maria. Questo percorso di PI persegue proprio lo scopo, dichiarato dalla norma citata di *"connessione con gli elementi di valore storico"*, ovvero con la Villa Capra; non si comprende per quale motivo dovrebbe essere ricavata una nuova pista ciclabile laddove il P.I. ne prevede già una che mette in comunicazione via Roma Santa Maria con via San Daniele imperniata sull'elemento di valore storico costituito dalla Villa Capra. La nuova pista attraversa, oltretutto, l'area di terzi (Casa di Riposo) e fiancheggia l'area produttiva e non si capisce perché dovrebbe essere preferito un paesaggio industriale a uno di valore storico-culturale.
- 3. Non sussiste alcun pubblico interesse ad approvare il PFTE.** Le argomentazioni che il Comune adduce a giustificazione dell'approvazione del medesimo sono del tutto inconsistenti.
  - a) Va al riguardo contestato quanto riportato a pag. 2 della deliberazione sul fatto che la pista ciclo-pedonale attualmente esistente sull'area verde in questione (che dovrebbe essere demolita e sostituita da quella progettata dal PFTE) sia priva di sbocchi (si rimanda a quanto detto sul fatto che sbocca su via San Daniele e si inserisce in un percorso ciclo-pedonale più ampio indicato nel P.I.).
  - b) Si contesta anche quanto riportato a pag. 2 della delibera sulla insufficienza di parcheggi; infatti, questa insufficienza è solo genericamente affermata e non risulta dimostrata, né attraverso la delibera di C.C. n. 2/2023 (che riguarda le dichiarazioni del Sindaco sul ricorso precitato) o gli altri atti citati a pag. 3, né attraverso le fotografie allegate sub 1 (che ritraggono auto che, come noto, vengono parcheggiate sotto gli alberi dell'area verde per ripararle dal sole). Peraltro, si osserva che le norme di legge prevedono apposite dotazioni di parcheggi pubblici e privati in zona industriale, per cui, se anche fosse dimostrato che questi parcheggi non sussistessero, il Comune non li potrebbe ricavare sottraendo un'area verde all'uso collettivo, bensì dovrebbe rivolgersi ai lottizzanti dell'area produttiva e/o ai loro aventi causa per pretendere i parcheggi pubblici e privati dovuti per legge.
  - c) Si osserva che l'iter argomentativo della deliberazione (il quale, appunto, parte dalle ricordate presunte carenze del percorso ciclo-pedonale esistente e di parcheggi), finisce per arrivare a quello che è **il vero scopo della redazione del PFTE, ovvero vendere la fascia di 922 mq a Grumolo Immobiliare S.r.l.**

Ed infatti, a pag. 4, si legge che:

- *"Per ricavare un maggior numero di stalli è stato necessario prevedere la traslazione di qualche metro, verso la zona residenziale, dell'attuale tracciato ciclo-pedonale, che ha assunto così, secondo le regole della buona progettazione, anche un più funzionale e razionale andamento rettilineo che, tra l'altro, non interferisce con i sottoservizi esistenti."*;

- “Lo spostamento del tracciato ciclo-pedonale previsto dal PFTE, determina anche un ulteriore effetto, ossia la creazione, tra il nuovo tracciato del percorso e il lotto a destinazione produttiva di proprietà della società Grumolo Immobiliare S.r.l., di una fascia pressoché corrispondente a quella già individuata negli atti comunali oggetto del ricordato ricorso al TAR Veneto e identificabile come porzione di 922 mq del più ampio terreno catastalmente censito al foglio 11 mappale 1050.”

Insomma, alla fine è la deliberazione stessa che appalesa che l'unico scopo di questo “progetto organico sull'area tra Via San Daniele e Via Roma Santa Maria” è ricavare la fascia di terreno da vendere!

Se si guarda quindi alla sostanza delle cose, i termini causa-effetto sono invertiti rispetto a come sono fatti apparire: apparentemente è a causa del progetto del PFTE che si è “costretti” a demolire la pista ciclabile per sostituirla con una più spostata verso la nostra, con l'effetto che residua – guarda caso! – proprio quella fascia di 922 mq che Grumolo Immobiliare S.r.l. ha chiesto nuovamente di acquistare dopo la sentenza del TAR (la deliberazione cita, appunto, la nota di Grumolo Immobiliare S.r.l. del 6/9/2023 prot. n. 16931); in concreto, è la volontà dell'amministrazione di assecondare la richiesta di acquisto di Grumolo Immobiliare S.r.l. di settembre 2023 la causa della predisposizione a novembre 2023 e successiva approvazione del PFTE.

È evidente che quest'ultimo è stato predisposto con l'unico intento di dare una parvenza di motivazione di interesse pubblico all'operazione di sottrazione dell'area di 922 mq richiesta da Grumolo Immobiliare S.r.l. dall'attuale destinazione a verde pubblico a fruizione collettiva (Sc 52) (il TAR ha come detto accolto il ricorso per carenza di motivazione puntuale) e, tuttavia, si deve concludere non solo che permane la carenza di motivazione (le due giustificazioni addotte sono inesistenti), ma che sussiste anche un palese vizio di eccesso di potere. Infatti, il fatto che il Comune abbia commissionato e approvato nuove opere pubbliche, al contempo, preveda la demolizione e sottrazione di opere pubbliche già esistenti (pista ciclabile e verde attrezzato), con l'unico scopo di ricavare una fascia di terreno da vendere è sintomatico di eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e uso sviato del potere pubblico.

E, del resto, il fatto che sia il PFTE a essersi “piegato” all'interesse privato ad acquistare la fascia di 922 mq, è palese, se si considera che la scelta del PFTE di dare alle opere pubbliche quella particolare configurazione/disegno non è in alcun modo giustificata, se non con motivazioni del tutto inconsistenti e, appunto, con la volontà di vendere a Grumolo Immobiliare S.r.l..

Va infatti contestato quanto si legge nella deliberazione n. 67/2023 sul fatto che:

- per ricavare un maggior numero di stalli sarebbe “necessario prevedere la traslazione di qualche metro” dell'attuale pista ciclabile;
- il tracciato ciclo-pedonale progettato avrebbe “assunto così secondo le regole della buona progettazione, anche un più funzionale e razionale andamento rettilineo”.

Si osserva al riguardo che:

- lo spostamento non è di qualche metro bensì di 12 ml;
- non si dice, peraltro, che lo spostamento comporta la demolizione della vecchia pista ciclabile e relativi sottoservizi e pubblica illuminazione;
- il parcheggio – che comunque si contesta, in quanto, come detto, è un'opera non necessaria - si può realizzare senza demolire totalmente l'attuale percorso ciclo-pedonale sostituendolo con uno nuovo con diverso tracciato; basterebbe semplicemente che l'attuale tracciato ciclo-pedonale fosse leggermente modificato in modo da lambire il parcheggio ampliato;
- il fatto che in corrispondenza dell'ampliamento il percorso presenti una leggera curvatura e non sia rettilineo non avrebbe alcuna rilevanza, dal momento che un percorso ciclo pedonale fa parte della

cosiddetta mobilità "lenta" e non consta l'esistenza di prescrizioni tecnico/scientifiche che impongano percorsi rettilinei, tant'è che, nel proseguo del percorso progettato, per seguire il confine catastale, sono previste modulazioni del tracciato non certo "rettilinee"; pertanto, la scelta dello sviluppo del tracciato non può essere definita come imposizione tecnico/scientifica ma frutto di una precisa volontà progettuale. Lo scopo, come detto, è quello di ricavare la striscia da vendere.

*Ancora, va contestato quanto indicato nella deliberazione sul fatto che "L'area non è suscettibile di un apprezzabile utilizzo autonomo, né di una fruizione pubblica significativa, considerato il nuovo percorso ciclo-pedonale, il confinante stabilimento produttivo, nonché il vicino canale, oltre che di limitata estensione la cui conformazione geometrica rettangolare, con larghezza pari a soli 12 mt. comprensivi del percorso esistente, renderebbe difficoltosa una progettualità con eventuali attrezzature ludiche."*

Neppure queste dichiarazioni trovano riscontro nella realtà; a ben vedere questa fascia di 12 mt è pari, anzi superiore alla fascia posta immediatamente a nord del parcheggio (vedasi allegato 01 alla presente) prevista nel progetto di fattibilità come area di sosta attrezzata. Pertanto, se anche si volesse spendere (inutilmente secondo gli scriventi) denaro pubblico per sostituire la vecchia ciclo-pedonale con quella nuova prevista del PFTE, non esisterebbe alcuna preclusione ad una fruizione pubblica della fascia di 12 ml che si vuole vendere a Grumolo Immobiliare S.r.l., essendo assolutamente compatibile con un corretto intervento di progettazione di arredo urbano nella consistenza prevista nello stesso progetto.

**In conclusione, il PFTE lede gli scriventi e la collettività, in quanto comporta la riduzione, per una larghezza di 12 ml su 33 ml, della fascia verde che separa la propria abitazione dallo stabilimento produttivo di proprietà di Grumolo Immobiliare S.r.l., senza che questa riduzione, con contestale sottrazione alla fruizione collettiva dell'area classificata dal PI come Sc52 verde pubblico attrezzato (dotata di prato, alberi e pista ciclo-pedonale), sia sorretta da un interesse pubblico. L'unico interesse che emerge è quello privato di Grumolo Immobiliare S.r.l. ad acquistare la fascia di 12 ml. in questione.**

Si osserva al riguardo che è ininfluente, per gli scriventi, il fatto che il PFTE preveda (cfr. lettera c), a pag. 4 della deliberazione) *"l'ampliamento, con l'aggiunta di 2002 mq, dell'attuale area verde, che nell'ambito considerato dal progetto, raggiungerà una consistenza di 7.102 mq (rispetto circa i 5100 m quadri attuali)"*, dal momento che questi ulteriori 2002 mq sono collocati al di fuori dell'area di interesse, ovvero quella che si interpone tra la loro abitazione e lo stabilimento produttivo.

**4.** Con riguardo a quanto riportato a pag. 1 della deliberazione, in relazione all'area di 2002 mq, prevista dal PTFE come destinata all'ampliamento dell'attuale area a verde attrezzato SC52, e in relazione all'area di 603 mq, prevista dal PTFE medesimo come occorrente per la realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale, si osserva ulteriormente che:

- non corrisponde al vero che il vigente PI prevederebbe queste aree in *"acquisizione ... da utilizzare per ampliare la contigua area verde esistente"*;

- queste due aree (di 2002 mq e di 603 mq) sono di proprietà della Casa di Riposo "Serse Panizzoni" e hanno una classificazione urbanistica del tutto peculiare, ovvero *"SBc - aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche attività compatibili"* e, in particolare, dal Repertorio normativo del P.I. emerge che sono contrassegnate con il numero 13 che indica *"centro socio-ricreativo"*;

- gli allegati 2 e 3 della deliberazione, che dovrebbero, come affermato dalla deliberazione medesima, dimostrare la risposta positiva della Casa di Riposo alla cessione bonaria, a ben vedere smentiscono questa affermazione; l'ente ha infatti dichiarato che la proposta di alienazione "sarà oggetto di valutazione tecnico-estimativa" e che sarà comunque necessaria l'"attivazione di apposita procedura di autorizzazione all'alienazione con i competenti uffici della Regione Veneto" (infatti la proprietà delle aree è regionale).

5. Va denunciata, infine, quella che appare – quantomeno – come una "anomalia" della deliberazione n. 67/2023 in relazione agli effetti dell'approvazione del PFTE; al punto 3. del deliberato, si legge che si delibera "Di adottare, contestualmente, ai sensi e per gli effetti previsti dal combinato disposto dell'art. 24 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 27/2003 e dell'art. 10 comma 2 e dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001, la variante al vigente Piano degli Interventi composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa di Variante con scheda n. 8 Via della Tecnica;

- Estratto tav. 1.B P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele scala 1:5.000 – localizzazione

variante;

- Estratto tav. 2.I P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele 1:2.000 – vigente;

- Estratto tav. 2.I P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele 1:2.000 – variante;".

Ebbene, se si va a consultare questi elaborati (che sono pubblicati sul sito istituzionale ai seguenti link:[https://www.comune.camisanovicentino.vi.it/c024021/po/mostra\\_news.php?id=2170&area=H](https://www.comune.camisanovicentino.vi.it/c024021/po/mostra_news.php?id=2170&area=H) e <https://www.comune.camisanovicentino.vi.it/c024021/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpNd0TUTTO-A>), si scopre che si tratta degli elaborati grafici di variante al P.I. riguardanti non le opere pubbliche contemplate dal PFTE, bensì riguardanti l'area di 922 mq, in relazione alla quale la medesima deliberazione, al punto 6, così dispone: "Di adottare, per la destinazione di detta area la relativa variante urbanistica ai sensi dell'art. 35 L.r. 10/2011 comma 1 composta dai seguenti elaborati:

-Relazione Illustrativa di Variante con scheda n. 8 Via della Tecnica;

-Estratto tav. 1.B P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele scala 1:5.000 – localizzazione variante;

-Estratto tav. 2.I P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele 1:2.000 – vigente;

-Estratto tav. 2.I P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele 1:2.000 – variante;".

Si apprende, dunque, del tutto sorprendentemente, che, contrariamente a quanto indicato nell'ordine del giorno di convocazione del consiglio comunale e nell'oggetto della delibera consiliare n. 67/2023, i quali parlano di "**Adozione di variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica**", non è stata approvata alcuna variante al P.I. contestualmente all'approvazione del PFTE.

Si richiama al riguardo che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. b) della L.R. 11/2004, il P.I. (e le relative varianti) è indefettibilmente composto, tra gli altri documenti, dagli "elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali". Quindi, stando alle enunciazioni contenute nelle premesse della deliberazione e ai contenuti del PFTE, si sarebbero dovute predisporre, sottoporre ad adozione e pubblicare le tavole grafiche di variante del P.I. contenenti le seguenti indicazioni: il nuovo percorso ciclo pedonale e relativa area di sosta, l'ampliamento dell'area a parcheggio e, inoltre, il mutamento di destinazione urbanistica delle due citate aree di proprietà della Casa di riposo (rispettivamente di

2002 mq e 603 mq.) da SBc 13 (in azzurro nell'attuale cartografia di P.I.) a Sc52 (in verdino nell'attuale cartografia di P.I.), mutamento necessario per realizzare l'ampliamento dell'area verde esistente SC52.

Poiché nessuno di questi elaborati è stato redatto e approvato, bensì sono stati redatti e approvati solamente gli elaborati cartografici relativi al mutamento di destinazione urbanistica dell'area di 922 mq da SC52 a D1 14\*, deve concludersi che, al di là delle enunciazioni, l'approvazione del PFTE si risolve in una mera "operazione di facciata", la quale serve al solo scopo di fornire una parvenza di motivazione alla decisione di vendere l'area di 922 mq a Grumolo Immobiliare S.r.l., mentre, **in concreto, non sarà attuata alcuna riqualificazione dell'area, in quanto non è stata adottata la necessaria variante al P.I.** Del resto, non si vede come il Comune potrebbe giustificare il cambio di destinazione urbanistica di un'area così vasta, di cui all'attualità la Casa di Riposo dispone per realizzare un'edificazione a scopi sociali, per trasformarla in area verde, a compensazione dell'area verde venduta al privato! E difatti la Casa di riposo non ha dato alcuna garanzia che venderà (anche perché l'area è della Regione) e che sarà disposta a cederla al prezzo proposto dal Comune!

**In conclusione, non solo non sussiste alcuna certezza che i costi preventivati dal PFTE per l'acquisto delle aree, di proprietà della Casa di Riposo, necessarie al nuovo percorso ciclopeditone e all'ampliamento dell'area verde siano quelli effettivi, ma risulta che, ad oggi, non sia stata adottata la variante necessaria per realizzare queste opere.**

Quanto appena denunciato fa emergere lo sviamento di potere e il difetto di motivazione e l'irragionevolezza della delibera sotto un ulteriore profilo.

## **II. Sulla decisione di alienazione e inserimento nel Piano dell'area di 922 mq.**

Ci si oppone alla alienazione dell'area verde e alla trasformazione della medesima in area produttiva, in quanto viene sottratta. Non sussiste alcuna specifica motivazione di interesse pubblico a sostegno di questa scelta che danneggia la proprietà dei sottoscritti e la collettività.

Si rileva al riguardo come anche la nuova proposta di Grumolo Immobiliare S.r.l. non indichi, se non in via del tutto generica e indimostrata, le necessità produttive della D.I.A. Aromatici. Né si indica come queste presunte esigenze potrebbero coincidere con un interesse pubblico ad ampliare la zona industriale rinunciando a una consistente fetta di area a verde pubblico attrezzato. A ben vedere, Grumolo Immobiliare è mossa da meri intenti speculativi e mira ad avere un capannone più "appetibile" sul mercato.

Sotto l'aspetto economico, si contesta anche quanto enunciato nella deliberazione a pag. 7, dove si legge, in relazione al corrispettivo di 100.000,00 euro per la vendita dell'area a Grumolo Immobiliare S.r.l., che: *"Il suindicato corrispettivo è di sicura convenienza per il Comune, ove si consideri che consente di finanziare più della metà del costo stimato dell'intera opera pubblica"*.

Non si vede quale convenienza sussista per il Comune nel vendere un'area a 100.000,00 euro a fronte dell'esborso di euro 191.225,00 euro per realizzare un progetto che consenta di compensare la sottrazione dell'area medesima all'uso pubblico e la distruzione della pista ciclabile esistente e realizzare un parcheggio che non ha alcuna utilità pubblica.

Si sottolinea inoltre che in questo conteggio non si è tenuto minimamente conto dei costi correlati (ad esempio quelli del contenzioso avanti al TAR) che sono stati sostenuti sino ad oggi per arrivare alla vendita a Grumolo Immobiliare S.r.l., e quelli che ancora dovranno essere sostenuti per arrivare, in

sostanza, allo stesso risultato che si avrebbe se le cose fossero lasciate così come stanno, mantenendo l'area verde e la pista ciclabile nella consistenza attuale.

Si contesta anche che sussistano i presupposti per alienare l'area in via diretta a Grumolo Immobiliare S.r.l., senza seguire le regole dell'evidenza pubblica.

### **III. Sulla nuova classificazione urbanistica dell'area di 922 mq**

Fermo restando che i sottoscritti chiedendo che l'area in questione sia mantenuta nella proprietà del Comune con destinazione SC 52, evidenziano che è contraddittoria e fuorviante l'affermazione che si vuole inserire nel P.I. relativamente alla destinazione urbanistica della medesima come area priva di capacità edificatoria e, al contempo, destinata alla collocazione di impianti tecnologici. Infatti, quest'ultima affermazione comporta che si potrà verificare un ulteriore sopravanzamento degli impianti produttivi verso l'area dei sottoscritti.

**RICHIAMATO TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO E OSSERVATO, I SOTTOSCRITTI CHIEDONO**

che la deliberazione n. 67/2023 venga annullata in autotutela nella parte in cui approva il PFTE e inserisce l'area di 922 mq nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2023-2025 disponendone la vendita a Grumolo Immobiliare S.r.l. e che non si dia luogo all'approvazione di alcuna variante urbanistica.

Camisano Vicentino, 10 febbraio 2024

Dott. Claudio Agostini

Dott.ssa Eralda Ertolupi



Allegato 01